

Circolare: 96/2020

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-10537/III.2

Loro Sedi

Data.: 21 settembre 2020

Oggetto: Decreto semplificazioni: obbligo di comunicazione
del domicilio digitale per i professionisti. Conversione in legge

Facendo riferimento alla Circolare n. 85/2020 si informano gli Ordini in indirizzo che il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO).

È stato quindi confermato il nuovo testo dell'art. 16, c. 7 bis, del d.l. n. 185/ 2008 che prevede:

Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.

È dunque confermato l'inasprimento delle sanzioni per i professionisti che non adempiono all'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) all'Ordine di appartenenza.

Alla luce della normativa sopra citata, come già esplicitato nella precedente Circolare, si invitano gli Ordini ad effettuare, innanzitutto, una ricognizione degli iscritti che non hanno ancora provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale.

Una volta individuati gli iscritti inadempienti, sarà necessario procedere all'invio (mediante raccomandata A.R.) nei confronti di quest'ultimi, di una diffida ad adempiere entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, dovrà essere comminata la sanzione della sospensione del professionista inadempiente dal relativo albo fino all'avvenuta comunicazione del domicilio digitale. Si tratta di una sanzione avente natura “amministrativa” e non “deontologica” e quindi non deve essere attivata la procedura di cui all'art. 39 e seguenti del DR 221/50 ma dovrà essere disposta una delibera di sospensione dall'albo (anche cumulativa per più iscritti) basata espressamente sulla normativa di cui sopra.



La sospensione dovrà poi essere comunicata ai soggetti di cui all'art. 49, comma 2 del DPR 221/50 che dispone:

I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2. (Ovvero Ministero della salute, ai Ministeri di giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria).

Vista la rilevanza giuridica e l'impatto sull'esercizio professionale dovrà essere aggiornato l'Albo Nazionale tempestivamente.

Una volta attivata la procedura su descritta si evidenzia che l'Ordine dovrà porre in essere tutte le procedure organizzative:

- per ricevere la comunicazione dell'acquisizione della PEC da parte degli iscritti in quanto potrebbe avvenire in modo massivo;
- attivare Consigli Direttivi straordinari (anche in Videoconferenza) per deliberare tempestivamente la revoca della sospensione;
- aggiornare immediatamente l'Albo;
- informare l'iscritto e le Autorità di cui sopra.

La tempestività delle attività riportate è assolutamente necessaria in quanto le Aziende sanitarie dovrebbero prendere i necessari provvedimenti a seguito della sospensione di un iscritto rilevata sull'Albo Nazionale, di conseguenza l'avvenuta revoca della sospensione deve essere immediatamente visibile sull'Albo e comunicata all'iscritto e alle Autorità onde evitare danni al professionista e conseguente responsabilità dell'Ordine.

Si evidenzia, infine, come il citato art. 37 all'ultimo comma prevede che l'inadempienza reiterata dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli